

che prima di celebrare la loro unione,
vogliono in virtù di quest'atto stabilire
le condizioni che debbono regolarla. Volun-
tario che essi si sottomettono alle disposizioni
del codice Civile riguardante il regime dotale.
Cio' premesso, la comparsa Carmela Santalucia,
autorizzata dal dottor marito, volendo
contribuire al buon decoro e sostegno del detto
futuro matrimonio, costituisce in dote alla
sullodata sua figlia Giuseppa Dasso e per esse
accettante il futuro sposo:

1^a una spessone di terra con alberi di diversa spe-
cie, sito nel territorio di Nibera, contrada Torre
Castello, dell'estensione di circa are quaranta
sei e centiare sessantatre, pari a succello due
e mondello uno dell'adclita corda di canna
veribone e paluri due confinante, con terra
del Sig. Duca di Soriana, con terre di Santissima
Migliorina e con terre di Carmela Santalucia
fu Pasquale del valore di lire cento, notato nel
Catasto terreni di Nibera all'art. 1904 sotto
nome di Santalucia Pasquale di Giovanni,
perone Le. N. del 671 al 677 (seicentotrenta
sette al seicentotrentasette) coll'imponibile
di lire undici e centesimi sessantatré.

Soggette alla fondaria con due tasse annue
all'annuo canone enfiteutico dovuto
al Sig. Duca di Soriana

2^a Cambi oggetti di biancheria stimati da una
perita scelto d'accordo del valore di lire cin- ¹⁰⁰
quattrocento quali oggetti di biancheria il futuro ⁵⁰⁰
sposo diluirà d'aver ricevuto e ne
rilascia quietanza.

Diluiranno le parti contraenti che alla futura
sposa Giuseppa Dasso non sono state fatte
altre precedenti donazioni e costituzioni
di dote.

La medesima avrà la proprietà e il ma-
teriale possesso del sopraddetto spessone
di terra dal giorno del matrimonio in per-
sona o per tutti gli affini, dipendenti
ed accessori, con obbligo di pagare pure
da quel giorno i censuali per chi di gravame,
non essendo come la dovuta
diluirà, arretri di sorta.

Il futuro sposo dal canto suo si obbliga
di bene amministrare la suddetta dote
e di farne la restituzione quando ne sia
il caso nei modi di legge, però non avendo
egli beni capaci d'ipoteca, le parti riunite